

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Fallimentare

DECRETO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO CON RIDUZIONE

Il giudice delegato, esaminati gli elaborati peritali rimessi dai tecnici stimatori, ritenuto che non vi sono condizioni ostative alla vendita degli immobili periziati di cui al lotto UNICO, rimasto invenduto;

evidenziato che non sussistono motivi di opportunità che consiglino di procedere alla vendita con il sistema dell'incanto;

rilevato che al prezzo base € 125.000,00 non sono pervenute offerte e che il curatore ha osservato come limitazioni intrinseche alla fruibilità del bene riducano sensibilmente il valore effettivo dello stesso

ORDINA

procedersi alla vendita senza incanto degli immobili di cui al lotto UNICO nella consistenza indicata nell'allegato "M" della perizia del C.T.U. che deve intendersi qui per intero richiamato e trascritto, alle seguenti condizioni:

- 1) La vendita avverrà in unico lotto al prezzo base di 108.000/00.
- 2) Le offerte di acquisto, irrevocabili per il periodo minimo di gg. 90 dal deposito, dovranno essere effettuate mediante dichiarazione da presentarsi nella cancelleria fallimentare entro il termine massimo di mesi 4, fatto salvo quanto al punto che segue.
- 3) Al momento della presentazione della prima offerta valida, si provvederà alla fissazione dell'udienza per l'apertura delle buste contenenti le offerte e per l'effettuazione dell'eventuale gara, con contestuale indicazione anche del termine ultimo per la presentazione di ulteriori offerte.
- 4) Ogni offerente, tranne i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare unitamente all'offerta, una somma non inferiore al 10% del prezzo base relativo al lotto di pertinenza da imputarsi a cauzione, versata sul rapporto di conto corrente già intestato alla procedura ovvero, ove si trattasse di un libretto di deposito, su apposito nuovo rapporto che sarà acceso dal curatore/liquidatore giudiziale entro gg. 15 presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale.
- 5) Nel caso in cui la persona che abbia presentato l'offerta risultata più alta non sia presente

all'udienza di apertura delle buste, la relativa cauzione verrà incamerata dalla procedura salvo che abbia luogo aggiudicazione ad un prezzo maggiore.

- 6) L'offerta dovrà riportare, oltre all'indicazione del prezzo offerto, le complete generalità dell'offerente, gli estremi di un documento di riconoscimento, l'indicazione del codice fiscale e, in caso di persona fisica coniugata, il regime patrimoniale in essere tra i coniugi.
- 7) Tutte le offerte successive alla prima, per la quale è necessario verificare la formale correttezza, dovranno essere presentate in busta chiusa.
- 8) L'offerta, ove riportasse un valore inferiore alla base d'asta, si intenderà formulata in ogni caso per l'importo minimo della procedura.
- 9) In caso di offerta presentata per conto e nome di una società o ente, dovrà essere prodotto certificato in bollo dell'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio dal quale risultino la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all'offerente in udienza.
- 10) Gli offerenti dovranno altresì dichiarare la propria residenza ovvero eleggere domicilio.
- 11) Il versamento del residuo prezzo, eventualmente maggiorato, se necessario, per la trascrizione del decreto di trasferimento (per spese di trascrizione del decreto, voltura catastale, bolli e competenze notarili), nonché di oneri tributari vigenti al momento della vendita e di registrazione, dovrà avvenire entro un termine non superiore a 120 giorni dalla aggiudicazione.
- 12) In ogni caso in ciascuna offerta dovrà essere contenuta esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione di quanto previsto nel presente provvedimento, oltre che della conoscenza della relazione peritale sul bene in vendita.

Nomina coadiutore per le operazioni di pubblicità la soc. "Comunic'Arte s.r.l." e dispone che questa provveda alla pubblicazione da effettuarsi come da protocolli approvati con decreto in data 6/6/2008, secondo la specifica tipologia prescelta per ciascun lotto dal curatore/liquidatore giudiziale, salve ulteriori forme che potranno essere disposte in ragione della specificità dei singoli beni.

Teramo, 20 LUG 2009



Il giudice delegato
Flavio Conciatori